

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Rossetti

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2010 promossa da:

SOCIETA' SRL

*ATTORE*

contro

ALTRA SOCIETA' SRL

nonché contro

BANCHE

*CONVENUTI - CONTUMACI*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente causa ha ad oggetto la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. sorta nell'ambito della procedura per espropriazione immobiliare n. 30373/1991 e ha ad oggetto il grado da attribuire agli interessi del creditore ipotecario, sia con riferimento agli interessi di mora nel triennio di cui all'art. 2855, comma 2, c.c., sia con riferimento agli interessi legali sino alla vendita di cui all'art. 2855, comma 3, c.c.

Il punto di diritto all'esame del tribunale è stato, anche di recente, ampiamente analizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con argomenti che in questa sede si ritiene di condividere integralmente.

Con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 2855, comma 2, c.c., infatti, deve ritenersi insuperabile l'argomento di ordine letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma "capitale che produce interessi" inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa dei frutti civili (art. 820, comma 3 c.c.), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i soli interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore (Cass. 17044/2014; Cass. 775/2013; Cass. 21998/2011; Cass. 1032/12; Cass. 18312/2007; Cass. 11033/1997; Cass. 8657/1998).

Da tanto ne consegue che il creditore ipotecario non ha diritto di vedersi riconosciuti gli interessi di mora al grado ipotecario nel triennio di cui all'art. 2855, comma 2, c.c.

Con riferimento, invece, al disposto di cui all'art. 2855, comma 3, c.c., viceversa, deve affermarsi che sono assistiti dal privilegio ipotecario gli interessi, di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero, in caso di azionamento del credito in via di intervento, al momento di questo, sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca (Cass. 17044/14).

Tanto premesso, poi, deve osservarsi che ai fini del computo degli interessi legali a norma dell'art. 2855 comma 3 c.c., deve preliminarmente determinarsi il periodo di tempo rilevante che va dal compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento e fino alla vendita.

Il pignoramento fu trascritto in data 20.11.1991, mentre l'ipoteca in favore di BANCA (dante causa di parte attrice), fu presa il 14.2.1991, ragione per la quale alla data del 14.2.1992 fu compiuta l'annata in corso al tempo del pignoramento mentre il decreto di trasferimento (e quindi la vendita dell'immobile staggito) avvenne solo in data 5.10.2001, sicché gli interessi in misura legale devono essere calcolati dal 15.2.1992 al 5.10.2001.

Il capitale residuo su cui devono essere calcolati gli interessi legali è pacificamente quello di € 61.463,78, già riconosciuto in sede esecutiva e gli interessi legali devono quindi essere determinati in € 40.853,21.

Facendo applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie deve pertanto riconoscersi al grado ipotecario in favore della opponente, fermo quanto già riconosciuto a norma dell'art. 2770 c.c.:

€ 61.463,78 per capitale residuo al 30.6.1991;

€ 12.393,16 per rate scadute al 30.6.1991;

€ 40.853,21 a titolo di interessi legali ex art. 2855, comma 3, c.c.

e così complessivamente € 114.710,15 al grado I ipotecario e il residuo al chirografo.

La domanda relativa al riconoscimento in via ipotecaria degli accessori del credito, indipendentemente dalla genericità della domanda, deve essere rigettata, non prevedendo il disposto di cui all'art. 2855 c.c. la debenza al grado ipotecario degli accessori del credito al di fuori di quelli indicati all'art. 2855, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 2213/2009)

Conseguentemente il progetto di distribuzione deve essere modificato con l'accertamento del diritto di SOCIETA' s.r.l. a partecipare alla distribuzione nell'ambito della procedura n. /1991 al primo grado ipotecario per la somma di € 114.710,15 e della Altra Banca per il minor importo di € 85.356,21, nulla residuando in favore di Immobiliare ALTRA SOCIETA' s.r.l.

Le spese di lite devono essere poste a carico di Altra Banca e di ALTRA SOCIETA' s.r.l., considerando che le altre parti non avevano concreto interesse nella definizione della presente causa da cui, comunque, non avrebbero potuto trarre maggiori vantaggi rispetto a quelli riconosciuti in sede di distribuzione. Peraltro, in considerazione del fatto che l'orientamento del Tribunale di Milano precedentemente alla sentenza n. 775/2013, sopravvenuta alla introduzione del giudizio, era nel senso di escludere comunque dal privilegio ipotecario gli interessi di cui all'art. 2855, comma 3, c.c. e tenuto conto della parziale soccombenza di parte attrice opponente con riferimento agli interessi pretesi a norma dell'art. 2855, comma 2, c.c. e agli ulteriori accessori, le spese di lite devono essere riconosciute in favore dell'opponente nel limite del 50% di quelle effettivamente sostenute, come meglio indicato in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Sergio Rossetti, 17.04.2015, n. 4909.*

accerta il diritto di SOCIETA' s.r.l. nella sua qualità di procuratrice speciale di Banca di partecipare alla distribuzione del ricavato d'asta relativamente all'immobile in via Val Fiemme n. 5 nella misura di € 114.710,15 al primo grado ipotecario e il residuo al chirografo e di conseguenza

ridetermina nel minore importo di € 85.356,21 il diritto di Altra Banca a partecipare alla distribuzione del ricavato d'asta relativamente al medesimo immobile al secondo grado ipotecario, nulla residuando in favore di ALTRA SOCIETA' s.r.l.

condanna Altra Banca in solido con Immobiliare ALTRA SOCIETA' s.r.l. a rifondere a SOCIETA' s.r.l. nella sua qualità di procuratrice speciale di Banca le spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 oltre spese generali, c.p.a. ed IVA

Milano, 8 aprile 2015

Il Giudice

dott. Sergio Rossetti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*